PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE	ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N. 20190053244 **Data** 20-08-2019	
Codice e Num. Det. DDAP2 - 736 - 2019	

OGGETTO:

D.LGS.152/06 E SMI, ART. 208. MODIFICA UTORIZZAZIONE UNICA, ALLA MESSA IN RISERVA [R13] ED AL RECUPERO [R4] DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA IVIERRE S.R.L. - VALENZA.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

Visto l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 64 del 17/04/2018 Prot. n. 28111 del 16/04/2018 con il quale è stata adeguata la macrostruttura dell'Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n.134 del 27/06/2019 Prot. n. 41789 del 26/06/2019 relativo alla proroga dell'incarico dirigenziale all'Ing. Claudio Coffano.

Visto l'Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 - 3 - 2019 Prot. Prov. AL. n. 49237 del 25/07/2019 "Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Assetto organizzativo interno - collocazione personale - assegnazione specifiche responsabilità".

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l'art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 "Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)".

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Visto il D. Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Attuazione Direttiva 2012/19/UE.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Premesso che:

- la ditta Ivierre S.r.l. avente sede legale in Tortona, Via Perosi 35 e sede operativa in Valenza - via dell'Artigianato n. 99, P. IVA 02468780065 è stata autorizzata con Determinazione Dirigenziale DDAP2 - 332 - 2018 Prot. n. 59726 del 21/08/2018 per l'esercizio dell'attività di messa in riserva [R13] e recupero [R4] (operazioni ai sensi dell'Allegato C parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- l'attività oggetto di gestione rifiuti già svolta dalla ditta è stata oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale per la quale ha ottenuto espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale con Deliberazione della Giunta provinciale n. 408 – 114745 del 30/07/2008.

Vista l'istanza presentata in data 28/03/2019 Prot. Prov. AL n. 20838 del 01/04/2019 dalla Ivierre S.r.l. alla Provincia di Alessandria per modifica sostanziale di impianto esistente consistente nell'integrazione dei due codici CER 101011*e 161103*.

Premesso che :

- con nota Prot. n. 21684 del 03/04/2019 la Provincia di Alessandria avviava il procedimento di cui sopra e convocava la Conferenza dei Servizi in data 23/05/2019 comunicando, tra l'altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati che :
  1. trattandosi di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta Ivierre S.r.l. dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati avrebbe dovuto essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
  2. visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., sarebbe stato considerato acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Visto l'esito della I Conferenza dei Servizi , il cui verbale Prot. Prov. Al n. 33207 del 23/05/2019 si richiama integralmente, dal quale emerge la necessità, da parte dell'istante, di presentare integrazioni.

Viste le integrazioni presentate dalla Ditta Ivierre S.r.l. con nota Prot. Prov. AL n. 39760 del 19/06/2019, nelle quali viene richiesta una ulteriore modifica consistente nella variazione delle quantità massime trattabili annualmente per alcune tipologie di rifiuto, mantenendo invariata la quantità annua complessiva.

Vista la nota Prot. n. 40875 del 24/06/2019/2019 con la quale la Provincia di Alessandria riavviava il procedimento di cui sopra e convocava la II Conferenza dei Servizi in data 19 luglio 2019.

Visto l'esito della II Conferenza dei Servizi , il cui verbale Prot. Prov. Al n. 47770 del 19/07/2019 si richiama integralmente, dal quale emerge l'esito positivo dell'istruttoria, e pertanto la possibilità di redigere il nuovo atto autorizzativo, fatta salva la presentazione, da parte dell'istante, di alcuni chiarimenti necessari alla redazione dell'atto stesso.

Vista la nota Prot. Prov. AL n. 49108 del 25/07/2019 inviata dalla Ditta Ivierre S.r.l. alla Provincia di Alessandria contenete i chiarimenti necessari alla redazione dell'atto autorizzativo che erano stati richiesti in sede di II conferenza dei servizi.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento e i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni;

- ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a regime degli impianti;

- ai sensi dell' art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco;

Visto il parere Prot. n. 240 del 20/05/2019 rilasciato da A.M.V. S.p.a. in qualità di gestore della fognatura, con il quale si confermano:
- parere Prot. n. 381 del 26/07/2018 rilasciato da AMV S.p.a. gestore della fognatura relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e nel quale si conferma l'approvazione del Piano Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di dilavamento e lavaggio aree esterne ai sensi del DPGR 20/02/2006 1/R e s.m.i. (che deve essere inserito integralmente nel presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Ivierre S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).
provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Ivierre S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Visto il parere Prot. n. 32764 del 22/05/2019 rilasciato da Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria nel quale, per gli aspetti relativi all' impatto acustico si confermano le prescrizioni rilasciate nella DDAP2 - 332 - 2018 Prot. n. 59726 del 21/08/2018, mentre per le emissioni in atmosfera si chiedono integrazioni e si segnala che per i punti di emissione interessati dalla lavorazione dei nuovi codici CER verranno variati i valori limite inserendo i parametri previsti dal Decreto 161/2002.

Visti gli allegati 3A - 3B - 3C relativi alle emissioni in atmosfera, trasmessi dal Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria, a seguito della valutazione delle integrazioni presentate dalla Ditta Ivierre S.r.l., al fine dell'inserimento nel presente atto, come indicato nel verbale relativo alla II Conferenza dei Servizi Prot. n. 47770 del 19/07/2019, (i quali vengono inseriti integralmente nel presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Ivierre S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che il Dirigente dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Dato atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'esercizio dell'attività di messa in riserva [R13] e recupero [R4] (operazioni ai sensi dell'Allegato C parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i) dei rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi di cui all'Allegato 1 al presente atto, alla Ditta Ivierre S.r.l., con sede legale in Tortona via Lorenzo Perosi n. 35, P. IVA/C.F. 02468780065 e sede operativa in Valenza via dell'Artigianato n. 99, nella persona del Legale Rappresentante sig. Zini Stefano nato a Casale Monferrato il 08/08/1975 e residente a Villaromagnano in via Romagnano n. 12 - cod. fiscale ZNISFN75M08B885R, nel rispetto della normativa vigente e delle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.
I dieci allegati individuati con i numeri 1 - 2 - 3A - 3B - 3C - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base delle quali viene rilasciata la presente autorizzazione, oppure sono costituiti da documentazione fornita dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nel procedimento.

- **Allegato 1 – tabella rifiuti**, contenente codici CER autorizzati, descrizione, operazioni a cui sono sottoposti, quantitativi di messa in riserva istantanea e annuale.

- **Allegato 2 – planimetria generale dell'impianto** recante indicazione delle aree di messa in riserva e recupero dei rifiuti.

- **Allegato 3A** – disposizioni relative agli **autocontrolli sulle emissioni in atmosfera,** parte integrante del presente atto ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa.

- **Allegato 3B - prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera.**

- **Allegato 3C -** tabella riportante i **limiti di emissione in atmosfera.**

- **Allegato 4** – parere Prot. n. 381 del 26/07/2018 rilasciato da AMV S.p.a. gestore della fognatura relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e nel quale si conferma l'approvazione del Piano Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di dilavamento e lavaggio aree esterne ai sensi del DPGR 20/02/2006 1/R e s.m.i. (che deve essere inserito integralmente nel presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Ivierre S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

- **Allegato 5** – nota prot. 608/Idr del 27/05/2008 dell'Azienda Multiservizi Valenzana S.p.a. con la quale è stato approvato il **Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di Dilavamento** presentato dalla società VAL-MET S.p.a. il quale viene confermato nel parere di cui sopra (che deve essere inserito integralmente nel presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Ivierre S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

- **Allegato 6 -** planimetria generale dell'impianto recante indicazione della **rete di raccolta e scarico dei reflui** nonché dei **punti di emissione in atmosfera.**

- **Allegato 7 - elenco dei macchinari** utilizzati per le operazioni di gestione rifiuti.

- **Allegato 8 –** Diagrammi di flusso relativi ai cicli di gestione dei rifiuti di cui alle tipologie **A, C, E della tabella di cui all'Allegato 1.**

PUNTO B) - Modifiche previste all'attività autorizzata.
Le modifiche previste sono le seguenti :

1. introduzione dei codici CER 101011* - altri particolati contenenti sostanze pericolose e 161103* - altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose, per la sola attività di recupero del metallo prezioso [R4].
2. variazione delle quantità massime trattabili annualmente per alcune tipologie di rifiuto, mantenendo invariata la quantità annua complessiva (vedi **Allegato 1).**

Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate immediatamente a partire dal rilascio del presente provvedimento.

PUNTO C) – Tipi e quantitativi di rifiuti da recuperare.
Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti ammesso alla messa in riserva è di 4,8 (quattro virgola otto) tonnellate. Dal momento che i rifiuti messi in riserva sono prevalentemente pericolosi e che l'unico CER non pericoloso viene conteggiato assieme ai CER pericolosi, ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie tutti i rifiuti messi in riserva devono essere considerati pericolosi.

Il quantitativo totale massimo annuo di rifiuti ammesso al recupero è di 53,7 (cinquantatre virgola sette) tonnellate.
Il dettaglio dei singoli quantitativi di rifiuti è indicato nella tabella di cui all'Allegato 1.

PUNTO D) – Attività autorizzate e attrezzature utilizzate.

1 - L'attività autorizzata alla ditta consiste in:
- **[R4]** - recupero dei metalli e dei composti metallici;
- **[R13]** - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12.

La messa in riserva dei rifiuti deve avvenire esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria di cui all'**Allegato 2**.
I rifiuti per i quali non è autorizzata l'attività di messa in riserva devono essere immediatamente avviati alle operazioni di recupero subito dopo il loro conferimento in stabilimento. Qualora per motivi tecnici ciò non risultasse possibile tali rifiuti devono essere respinti.

2 – Le operazioni di gestione rifiuti possono essere svolte esclusivamente previo utilizzo dei macchinari/attrezzature di cui all'Allegato 7, oltre ai mezzi di trasporto ed alle macchine utensili di uso comune. La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista la necessità di modifica dell'atto autorizzativo

PUNTO E) – Metodo di trattamento e recupero autorizzato e precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

Le attività autorizzate, lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti devono avvenire nelle aree, tramite l'utilizzo delle attrezzature e con le modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza Prot. Prov. AL Prot. Prov. AL n. 20838 del 01/04/2019 e successive integrazioni Prot. prov. AL n. 39760 del 19/06/2019 e Prot. Prov. AL n. 49108 del 25/07/2019 trasmessa alla Provincia di Alessandria dalla Ditta Ivierre S.r.l. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

Le modalità operative delle operazioni di messa in riserva e recupero relative ai rifiuti di cui alle **tipologie A, C, ed E della tabella di cui all'Allegato 1** devono attenersi ai diagrammi di flusso riportati n **Allegato 8**. I dettagli operativi relativi a tutte le attività di gestione dei rifiuti di cui **all'Allegato 1** devono corrispondere a quanto descritto dalla relazione tecnica allegata all'istanza di cui sopra. Tale documentazione risulta assunta agli atti dalla Provincia di Alessandria ed è stata oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base della quale viene rilasciata la presente autorizzazione.

Le modalità operative delle operazioni di eventuale messa in riserva e recupero relative ai rifiuti di cui alle **tipologie B, D, F, G, H I ed L della tabella di cui all'Allegato 1** devono corrispondere con quanto descritto dalla relazione tecnica allegata all'istanza di cui sopra. Tale documentazione risulta assunta agli atti dalla Provincia di Alessandria ed è stata oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base della quale viene rilasciata la presente autorizzazione. L'attività di recupero di tali tipologie di rifiuti deve inoltre rispettare quanto previsto dal D.M. 05/02/98 e s.m.i. dai corrispondenti paragrafi dell'allegato 1 sub allegato 1 del decreto stesso. In particolare:

- rifiuti tipologia B - metodo previsto dal punto 3.4.3 allegato 1 sub allegato 1 operazione R4
- rifiuti tipologia D - metodo previsto dal punto 3.9.3 allegato 1 sub allegato 1 operazioni R13 - R4
- rifiuti tipologia F – metodo previsto dal punto 3.4.3 allegato 1 sub allegato 1 operazioni R13 - R4
- rifiuti tipologia G – metodo previsto dal punto 3.8.3 allegato 1 sub allegato 1 operazione R4

- rifiuti tipologia H – metodo previsto dal punto 3.9.3 allegato 1 sub allegato 1 operazione R4
- rifiuti tipologia I – metodo previsto dal punto 3.11.3 allegato 1 sub allegato 1 operazione R4
- rifiuti tipologia L – metodo previsto dal punto 5.6.3 lettera a) allegato 1 sub allegato 1 operazione R4

Prescrizioni generali per l'intera attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto :

1. I rifiuti per i quali è prevista l'operazione di messa in riserva R13 non possono essere stoccati per un periodo eccedente i 12 (dodici) mesi.

2. L'attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta esclusivamente nelle aree autorizzate. L'attività dovrà essere svolta all'interno dei settori meglio individuati nella planimetria di cui all'Allegato 2.

3. L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata, nonché la rete di raccolta e regimazione delle acque deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo con raccolta e trattamento delle acque meteoriche e dei reflui. I pozzetti di ispezione e campionamento devono essere resi sempre accessibili e indicati in apposita cartellonistica.

4. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati. I contenitori di rifiuti liquidi devono essere muniti di bacino di contenimento correttamente dimensionato nonché dotato di idonea resistenza chimico fisica ai rifiuti potenzialmente da contenere.

5. Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto nonché per quanto pertinente si richiama la D.G.P. n. 408 prot. n. 114745 del 30/07/2008 relativa al pronunciamento positivo riguardo la procedura di VIA già affrontata dalla ditta per il rinnovo dell'autorizzazione con modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98, con particolare riferimento alle prescrizioni in essa contenute.

7. Tutti i rifiuti prodotti dall'attività svolta e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 183, c. 1, lett. bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati da idonea cartellonistica, e gestiti secondo la normativa vigente in materia di tutela ambientale e salute pubblica. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto tra loro.

8. La Ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti.

9. La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.

10. Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.

11. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli e di polveri.

12. Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.

13. L'impianto e l'attività devono essere conformi alla vigente normativa antincendio secondo quanto previsto dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i.

14. La sede operativa deve essere munita di deposito per le sostanze per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.

PUNTO F) - Impatto Acustico.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, cosi come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO G) – Risorse Idriche.

La Ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)".
Devono inoltre essere rispettati i seguenti provvedimenti :

1. parere Prot. n. 381 del 26/07/2018 rilasciato da Azienda Multiservizi Valenzana S.p.a. gestore della fognatura relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e nel quale si conferma l'approvazione del Piano Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di dilavamento e lavaggio aree esterne ai sensi del DPGR 20/02/2006 1/R e s.m.i. (Allegato 4).

2. nota prot. 608/Idr del 27/05/2008 dell'Azienda Multiservizi Valenzana S.p.a. con la quale è stato approvato il **Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di Dilavamento** presentato dalla società VAL-MET S.p.a. il quale viene confermato nel parere di cui sopra (Allegato 5).

   La rete di raccolta e scarico dei reflui è riportata nella planimetria di cui all'Allegato 6.

PUNTO H) – Limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento dei rifiuti.

La ditta deve attenersi a quanto riportato e prescritto negli allegati 3A, 3B e 3C al presente provvedimento.

La dislocazione dei punti di emissione è riportata nella planimetria di cui all'Allegato 6.

PUNTO I) – Localizzazione dell'impianto.

L'attività di gestione rifiuti può essere svolta esclusivamente nelle aree censite al **NCT foglio 24 mappali 1311 e 1477 del Comune di Valenza.**

PUNTO L) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica , messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata dalla ditta Ivierre S.r.l. Prot. Prov. AL n. 20838 del 01/04/2019 - Relazione tecnica Punto F.
Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

PUNTO M) – Garanzie Finanziarie.

Entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal rilascio del presente atto è fatto obbligo alla Ditta di presentare, ovvero adeguare qualora già in essere, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.
L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

Ai fini del calcolo dell'importo delle garanzie finanziarie il quantitativo massimo di messa in riserva istantanea dei rifiuti autorizzati è da considerarsi interamente relativo a rifiuti speciali pericolosi.

PUNTO N) - Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha **validità sino al 21/08/2028.** Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente determinazione dirigenziale.
La presente autorizzazione sostituisce integralmente la Determinazione Dirigenziale DDAP2 - 332 - 2018 Prot. n. 59726 del 21/08/2018 la quale perde efficacia.

L'istante deve comunicare con **preavviso di 30 giorni** alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

PUNTO O) – Altre prescrizioni.

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3 - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta Ivierre S.r.l. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

7 - A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01161663051928 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio*)*

ALLEGATO I - TIPI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA TRATTARE

TIPOLOGIA		CER	Descrizione CER	OPERAZIONE di cui allegato C parte IV DLgs 152/06	QUANTITA' MASSIMA AMMISSIBILE IN DEPOSITO [ton]	QUANTITA' MASSIMA DI RIFIUTO TRATTABILE NELL'ANNO [ton]
A	Acque ed emulsioni oleose	130507*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	R4 – R13	2	12
		130802*	altre emulsioni oleose	R4 – R13		
B	Ceneri pesanti e scorie	190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	R4	Recupero immediato	3
C	Soluzioni esauste di rodio	110106*	acidi non specificati altrimenti	R4 – R13	1	5
D	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose (fanghi di argento)	060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R4 – R13	1	3
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 060502 (fanghi di argento)	060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 060502			
E	Soluzioni esauste d'argento	110106*	acidi non specificati altrimenti	R4 – R13	0.8	1.2
F	Rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe	110299	rifiuti non specificati altrimenti	R4	Recupero immediato	1
		120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi			
		120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi			
		200140	metallo			
G	Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi	101011*	altri particolari contenenti sostanze pericolose (CER NUOVO)	R4	Recupero immediato	2
H	Puliture di industrie dei metalli preziosi	120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4	Recupero immediato	22.5
		120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi			
		150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02			
		190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13			
I	Rifiuti costituiti da refrattari, crogioli, scaglie vetrose di fusione dei metalli preziosi	100701	scorie della produzione primaria e secondaria	R4	Recupero immediato	1
		161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01			
		161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03			
L	Scarti di rivestimenti e materiali refrattari	161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose (CER NUOVO)	R4	Recupero immediato	1
M	Rifiuti costituiti da pellicola e carta per fotografie, contenenti argento	090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R4	Recupero immediato	1
N	Rottami elettrici ed elettronici	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R4	Recupero immediato	1
		160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			
		200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35			
		200140	metallo			
				TOTALI	**4,8**	**53,7**